

Circolari per la clientela

**DL 30.4.2019 n. 34
(c.d. “decreto crescita”) -
Le principali novità**

1 PREMESSA

Con il DL 30.4.2019 n. 34, pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2019 n. 100, è stato emanato il c.d. “decreto crescita”.

Il DL 34/2019 è entrato in vigore l’1.5.2019, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si analizzano:

- le novità fiscali contenute nel DL 34/2019;
- tutte le altre novità del c.d. “decreto crescita”.

Il DL 34/2019 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 NOVITÀ FISCALI

Di seguito si riepilogano le novità in ambito fiscale contenute nel DL 30.4.2019 n. 34.

Argomento	Descrizione
Super-ammortamenti - Reintroduzione	<p>Con l’art. 1 del DL 34/2019 viene prevista la reintroduzione dei super-ammortamenti, con maggiorazione pari al 30%, per gli investimenti effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none">• dall’1.4.2019 al 31.12.2019;• ovvero entro il 30.6.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. <p>Nuovo tetto massimo agli investimenti agevolabili</p> <p>Sono agevolabili gli investimenti nel limite di 2,5 milioni di euro, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente.</p>
Tassazione agevolata degli utili reinvestiti (c.d. “mini IRES”)	<p>Con l’art. 2 del DL 34/2019 viene integralmente riscritta la disciplina della c.d. “mini IRES”, agevolazione che dal 2019 va a sostituire l’ACE, e che si sostanzia nell’assoggettamento ad aliquota ridotta della parte del reddito d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva. La nuova norma pone quale unica condizione quella dell’accantonamento degli utili, non essendo invece necessario che essi siano reinvestiti in beni strumentali o siano destinati all’incremento della base occupazionale.</p> <p>Soggetti interessati</p> <p>L’agevolazione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">• sia i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali, ecc.);• sia i soggetti IRPEF esercenti attività d’impresa (imprese individuali, snc e sas), purché in contabilità ordinaria. <p>Aliquota ridotta</p> <p>A regime (ovvero, dal 2022, per i soggetti “solari”), l’IRES è ridotta di 3,5 punti percentuali (la fascia di reddito agevolata sconta, quindi, l’aliquota del 20,5%).</p> <p>In via transitoria, la riduzione è pari:</p> <ul style="list-style-type: none">• a 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il 2019;• a 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il 2020;• a 3 punti percentuali (quindi, con imposta del 21%), per il 2021. <p>A titolo esemplificativo, se la società ha per il 2019 un reddito imponibile di 300.000,00 euro, e ha accantonato in data 29.4.2019 l’utile del 2018 per 120.000,00 euro:</p> <ul style="list-style-type: none">• la quota agevolata del reddito (120.000,00 euro) è assoggettata all’aliquota ridotta del 22,5%;

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare residuo (180.000,00 euro) è assoggettato all'aliquota ordinaria del 24%; • l'IRES totale ammonta a 70.200,00 euro (120.000,00 × 22,5% + 180.000,00 × 24%); • il risparmio d'imposta ammonta a 1.800,00 euro. <p>Come nella originaria versione della "mini IRES", non sono agevolati gli accantonamenti alle riserve non disponibili, ovvero alle riserve formate con utili derivanti da processi di mera valutazione (ad esempio, sono tali gli accantonamenti alle riserve per utili su cambi non realizzati).</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>In particolare, tale decreto dovrebbe specificare quali siano le modalità applicative dell'agevolazione per i soggetti IRPEF.</p>
<p>Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU</p>	<p>L'art. 3 del DL 34/2019 aumenta, in maniera progressiva a partire dal periodo d'imposta 2019 "solare", la misura della deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali.</p> <p>Evoluzione normativa</p> <p>L'art. 1 co. 12 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), modificando l'art. 14 co. 1 del DLgs. 23/2011, aveva previsto che l'IMU relativa agli immobili strumentali fosse deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 40%, in luogo delle precedenti percentuali del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (dal 2014, per i soggetti "solari"); • 30% per il solo periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 (2013, per i soggetti "solari"). <p>In assenza di un'espressa disposizione di decorrenza, la modifica avrebbe dovuto operare dall'1.1.2019.</p> <p>Nuovo aumento dal periodo di imposta 2019 "solare"</p> <p>Modificando nuovamente l'art. 14 co. 1 del DLgs. 23/2011, l'art. 3 del DL 34/2019 dispone che la percentuale di deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo sia gradualmente aumentata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti "solari"); • 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e a quello in corso al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti "solari"); • 70%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (dal 2022, per i soggetti "solari"). <p>Pertanto, la misura del 40%, prevista dalla L. 145/2018, non troverà mai applicazione.</p> <p>Risulta quindi superata, anche per i soggetti "non solari", l'indicazione, contenuta nelle istruzioni al modello REDDITI 2019, della percentuale del 40%, introdotta dalla legge di bilancio 2019 e ora sostituita da quella del 50% la quale avrà impatto, per la prima volta, nel modello REDDITI 2020, in luogo della precedente misura del 20%.</p>
<p>Regime forfetario - Applicazione delle ritenute</p>	<p>L'art. 6 del DL 34/2019 introduce, per i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati.</p> <p>La disposizione è entrata in vigore l'1.5.2019, ma opera retroattivamente dall'1.1.2019. Viene pertanto stabilito che le ritenute relative alle somme già corrisposte dall'1.1.2019 al 30.4.2019 sono:</p>

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • trattenute in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di agosto 2019 (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 34/2019, avvenuta l'1.5.2019); • versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta. <p>Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, i soggetti in regime forfetario continuano ad avere la facoltà (ma non l'obbligo) di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime agevolato (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2).</p>
<p align="center">Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali</p>	<p>Mediante l'art. 15 del DL 34/2019 viene introdotta la possibilità, per le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni di aderire, con apposita delibera, alla "rottamazione" delle entrate (ai sensi dell'art. 3 del DL 119/2018), anche tributarie, non riscosse a seguito dei provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione.</p> <p>Modalità di adesione</p> <p>Gli enti che intendono aderire dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adottare un'apposita delibera entro il 30.6.2019; • darne notizia sul proprio sito internet istituzionale entro 30 giorni. <p>Contenuto della delibera</p> <p>Con la medesima delibera, tali enti potranno disciplinare in modo autonomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero delle rate e la relativa scadenza, che non potrà superare il 30.9.2021; • le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di aderire; • i termini per presentare l'istanza, nella quale il debitore dovrà anche indicare il numero delle rate, nonché l'eventuale esistenza di contenziosi e, in tal caso, l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; • il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario dovrà trasmettere al debitore la comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata, le singole rate e la relativa scadenza. <p>In generale, si tratta di un istituto analogo all'art. 3 del DL 119/2018 (c.d. "rottamazione dei ruoli"), infatti determina il solo stralcio di sanzioni e degli interessi.</p>
<p align="center">Patent box - Determinazione diretta in alternativa al ruling</p>	<p>Per effetto dell'art. 4 del DL 34/2019, dal 2019, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il <i>Patent box</i> possono scegliere, in alternativa alla procedura di <i>ruling</i>, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile direttamente, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione di prossima individuazione.</p> <p>Procedure di ruling in corso</p> <p>È possibile avvalersi di tale possibilità anche nel caso in cui sia in corso la procedura di <i>ruling</i>, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate in maniera espressa la volontà di rinunciare alla procedura stessa.</p> <p>Ripartizione in tre quote annuali</p> <p>I soggetti che esercitano la suddetta opzione devono ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo d'imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.</p>

<p>Bonus aggregazioni</p>	<p>Con l'art. 11 del DL 34/2019 viene prevista la reintroduzione del c.d. "bonus aggregazioni", con riferimento alle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate dall'1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2022.</p> <p>L'agevolazione consente il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori contabili (nel limite di 5 milioni di euro) emergenti in capo ai soggetti risultanti da tali operazioni straordinarie.</p>
<p>Credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali</p>	<p>L'art. 49 del DL 34/2019 prevede il riconoscimento, per il 2019, di un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 30% delle spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino all'esaurimento dell'importo massimo disponibile; • nel rispetto del regime "de minimis". <p>Modalità di utilizzo</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.</p>
<p>Limiti all'equiparazione degli enti del Terzo settore ai partiti politici</p>	<p>Per effetto dell'art. 43 del DL 34/2019, non sono equiparabili ai partiti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore i cui organi direttivi o di gestione siano composti per meno di un terzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da membri di organi di partiti o movimenti politici; • da persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di Comuni con più di 15.000 abitanti; • da persone che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, in Comuni con più di 15.000 abitanti. <p>Fino all'operatività del Registro del Terzo settore, fa fede l'iscrizione agli attuali Registri previsti dalle normative di settore.</p>
<p>Detrazione d'imposta per l'acquisto dell'unità immobiliare compresa in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone sismiche 1, 2 e 3</p>	<p>Per effetto dell'art. 8 del DL 34/2019, le detrazioni d'imposta previste dall'art. 16 co. 1-septies del DL 4.6.2013 n. 63 sono estese anche ai Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.</p> <p>Il citato co. 1-septies, successivamente alla modifica, stabilisce che qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1-quater dello stesso articolo siano realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'OPCM 28.4.2006 n. 3519, • da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, <p>le detrazioni d'imposta sono incrementate al 75% o all'85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Considerato che il DL 34/2019 è entrato in vigore l'1.5.2019, per poter beneficiare delle detrazioni fiscali nelle zone sismiche 2 e 3, le spese devono essere sostenute dall'1.5.2019.</p> <p>Condizioni per beneficiare della detrazione</p> <p>Per poter beneficiare della detrazione, le imprese devono provvedere, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, all'alienazione dell'immobile e l'agevolazione spetta all'acquirente dell'unità immobiliare.</p>

	<p>La detrazione del 75% o 85%, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita; • spetta entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare; <p>è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.</p>
<p>Interventi antisismici e di riqualificazione energetica - Sconto sul corrispettivo</p>	<p>Per effetto dell'art. 10 del DL 34/2019, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni d'imposta spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.</p> <p>L'esercizio dell'opzione deve essere effettuata d'intesa con il fornitore.</p> <p>In particolare, lo sconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 e gli interventi antisismici di cui all'art. 16 del DL 63/2013; • è di importo pari all'ammontare della detrazione d'imposta spettante; • è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. <p>Al fornitore l'ammontare dello sconto riconosciuto sarà rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, mediante il modello F24.</p> <p>Provvedimento attuativo</p> <p>Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Regime fiscale degli impatriati - Modifiche</p>	<p>In merito al regime degli "impatriati" di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015, per effetto dell'art. 5 co. 1 - 2 del DL 34/2019, in relazione ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020, viene previsto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi successivi.</p> <p>Il regime è esteso anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa in Italia dal 2020.</p> <p>Al fine di accedere all'agevolazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; • l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano. <p>Sono previste agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (presenza di almeno un figlio minorenni o a carico, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).</p> <p>Trasferimento nel Mezzogiorno</p> <p>Per i soggetti che trasferiscono la residenza nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, il reddito prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10%.</p> <p>Lavoratori non iscritti all'AIRE</p> <p>Possono accedere alla nuova versione dell'agevolazione anche i lavoratori impatriati non iscritti all'AIRE rientrati in Italia dall'1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta antecedenti il trasferimento.</p>
<p>Rientro di ricercatori e docenti –</p>	<p>Con riferimento alle agevolazioni per ricercatori e docenti di cui all'art. 44 del DL 78/2010, per effetto dell'art. 5 co. 4 - 5 del DL 34/2019, in relazione ai soggetti che</p>

<p>Modifiche al regime fiscale</p>	<p>trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020, viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incremento da 4 a 6 anni della durata del regime fiscale di favore; • il prolungamento della durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni o a carico e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia). <p>Docenti e ricercatori non iscritti all'AIRE</p> <p>Possono accedere a tali benefici fiscali anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia dall'1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.</p>
<p>Fatturazione elettronica per gli scambi con San Marino</p>	<p>Mediante l'art. 12 del DL 34/2019, viene prevista l'implementazione degli obblighi di fatturazione elettronica ai fini dei rapporti di scambio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, disciplinati dal DM 24.12.93.</p> <p>Trattasi essenzialmente delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni verso San Marino; • cessioni di beni verso l'Italia con addebito dell'IVA; • cessioni di beni verso l'Italia senza addebito dell'IVA. <p>Decorrenza e modalità attuative</p> <p>L'efficacia della nuova disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è demandata ad un decreto ministeriale da emanare in base agli accordi che il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano realizzerà con i corrispondenti Uffici sammarinesi; • richiede l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrà definire le regole tecniche al fine di rendere operativi i nuovi obblighi. <p>Esoneri</p> <p>Saranno esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio con San Marino coloro che già beneficiano di specifici esoneri dalla fatturazione elettronica, come nel caso di coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rientrano nel c.d. "regime di vantaggio" (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011); • applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014); • hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000,00 euro; • sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per l'anno di imposta 2019.

<p style="text-align: center;">Vendite a distanza facilitate da un'interfaccia elettronica - Obblighi informativi</p>	<p>Con l'art. 13 del DL 34/2019 vengono introdotti nuovi obblighi di natura informativa per i soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza di beni tramite un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma o mezzi analoghi).</p> <p>Nello specifico, viene stabilito che tali soggetti, qualora facilitino le vendite a distanza di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea mediante i suddetti mezzi, sono tenuti a trasmettere i dati relativi alle medesime operazioni.</p> <p>Dati oggetto di trasmissione</p> <p>I soggetti in esame devono inviare, con riguardo a ciascun fornitore, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica; • il numero totale delle unità vendute in Italia; • alternativamente, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita. <p>Termini e modalità di invio dei dati</p> <p>I dati devono essere trasmessi entro il mese successivo a ciascun trimestre (ossia entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio dell'anno successivo) e il primo invio dovrà essere effettuato nel mese di luglio 2019.</p> <p>Le modalità di trasmissione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Responsabilità delle piattaforme online nell'assolvimento dell'IVA</p> <p>Viene altresì stabilito che, qualora il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza tramite piattaforme <i>online</i> o simili abbia o messo di trasmettere, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti, presenti sulla piattaforma, è considerato debitore dell'imposta relativa alle suddette vendite, a meno che dimostri che l'IVA è stata assolta dal fornitore.</p> <p>Efficacia dei nuovi obblighi</p> <p>Gli obblighi di natura informativa per le piattaforme <i>online</i>, nonché quelli relativi alla responsabilità nell'assolvimento dell'IVA sulle vendite a distanza, si applicano dall'1.5.2019 al 31.12.2020.</p> <p>Differimento degli obblighi del DL 135/2018</p> <p>Viene differita all'1.1.2021 l'applicazione degli obblighi previsti a carico delle piattaforme <i>online</i> dall'art. 11-<i>bis</i> co. 11 - 15 del DL 14.12.2018 n. 135 (conv. L. 11.2.2019 n. 12), il quale prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se le vendite a distanza di telefoni cellulari, <i>console</i> da gioco, <i>tablet</i> PC e <i>laptop</i>, nel rispetto di specifiche condizioni, sono facilitate da un'interfaccia elettronica, i relativi beni si considerano ricevuti e ceduti dal soggetto che ha facilitato l'operazione tramite la piattaforma; • le piattaforme che hanno facilitato le suddette vendite a distanza sono tenute a conservare per dieci anni la relativa documentazione e a metterla a disposizione delle Amministrazioni fiscali degli Stati membri. <p>Tali disposizioni, dunque, pur essendo entrate in vigore il 13.2.2019, avranno efficacia soltanto a partire dall'1.1.2021.</p> <p>Le piattaforme <i>online</i> che, nel periodo compreso tra il 13.2.2019 e il 30.4.2019, hanno facilitato le vendite a distanza di prodotti elettronici di cui all'art. 11-<i>bis</i> co. 11 - 15 del DL 135/2018 sono tenute a trasmettere i dati delle suddette operazioni entro il mese di luglio 2019.</p> <p>Le modalità di invio dei dati relativi a tali operazioni saranno definite con il suddetto provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
--	---

<p>Valorizzazione edilizia - Agevolazioni ai fini delle imposte indirette</p>	<p>Con l'art. 7 del DL 34/2019 viene prevista un'agevolazione con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, al fine di promuovere le operazioni di demolizione e ricostruzione immobiliare.</p> <p>Agevolazione per i trasferimenti di interi fabbricati da demolire e ricostruire</p> <p>Viene infatti disposto che, fino al 31.12.2021, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200,00 euro ciascuna), per i trasferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di interi fabbricati; • a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare; • a condizione che, nei 10 anni successivi all'acquisto, le imprese acquirenti provvedano alla demolizione, ricostruzione ed alienazione degli stessi; • purché la ricostruzione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche. <p>Ambito oggettivo</p> <p>La norma trova applicazione con riferimento ai trasferimenti (anche in permuta):</p> <ul style="list-style-type: none"> • di interi fabbricati (abitativi o strumentali); • operati dall'1.5.2019 al 31.12.2021. <p>Ambito soggettivo</p> <p>L'agevolazione si applica ai soli trasferimenti a favore di "imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare".</p> <p>Anche se il tenore letterale della disposizione non pare limitato alle cessioni operate da soggetti privati (fuori campo IVA), la relazione illustrativa al "decreto crescita", invece, limita il campo ad esse.</p> <p>Condizioni per l'applicazione dell'agevolazione</p> <p>Il regime agevolato trova applicazione a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei 10 anni successivi all'acquisto, le imprese acquirenti provvedano alla demolizione, ricostruzione e alienazione degli stessi immobili; • la ricostruzione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche. <p>Regime agevolato per le imposte d'atto</p> <p>In presenza delle condizioni individuate dalla norma, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa di 200,00 euro ciascuna, per un totale di 600,00 euro.</p> <p>La norma configura un importante vantaggio fiscale con riferimento alle cessioni immobiliari operate da soggetti privati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione, le quali scontano ordinariamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imposta di registro del 9%, con il minimo di 1.000,00 euro; • l'imposta ipotecaria di 50,00 euro; • l'imposta catastale di 50,00 euro. <p>La norma potrebbe configurare un vantaggio fiscale anche per alcune cessioni di immobili operate da soggetti IVA a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione (anche se la relazione illustrativa al "decreto crescita" sembra limitare l'applicazione del beneficio alle cessioni effettuate da privati). In base alle regole ordinarie, le cessioni, operate da soggetti IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di fabbricati abitativi, se imponibili ad IVA scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (in questo caso, dunque, la nuova norma non
--	---

	<p>comporta alcun beneficio);</p> <ul style="list-style-type: none"> • di fabbricati abitativi, se esenti da IVA, scontano l'imposta di registro proporzionale (9% per l'acquirente impresa di costruzione o ristrutturazione, non potendosi applicare le agevolazioni "prima casa") e le imposte ipotecaria e catastale di 50,00 euro ciascuna (in questo caso, la nuova norma comporterebbe un rilevante risparmio per l'imposta di registro); • di fabbricati strumentali, sia esenti che imponibili ad IVA, scontano l'imposta di registro fissa e le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente del 3% e 1% (anche in questo caso, dunque, la nuova norma risulterebbe molto vantaggiosa per il contribuente, consentendogli di risparmiare il 4% di imposte ipotecarie e catastali). <p>Decadenza</p> <p>Ove non siano soddisfatte le condizioni per l'accesso al beneficio, sono dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria; • una sanzione del 30% delle stesse imposte; • gli interessi di mora dalla data dell'acquisto dell'immobile. <p>Il riferimento, tra le condizioni agevolative, alle tre fasi di "demolizione, ricostruzione e alienazione" degli immobili, sembra implicare che debbano intervenire tutte e tre le fasi per evitare la decadenza, mentre non è chiaro se tutti gli immobili eventualmente ricavati dall'intero fabbricato demolito debbano essere alienati per mantenere l'agevolazione, ovvero se la decadenza possa realizzarsi limitatamente alla quota parte non alienata.</p>
--	---

3 ALTRE NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le principali novità contenute nel DL 30.4.2019 n. 34, che non riguardano l'ambito fiscale.

Argomento	Descrizione
<p>Informativa sulle erogazioni pubbliche - Nuova disciplina</p>	<p>Con l'art. 35 del DL 34/2019 viene modificata in modo sostanziale la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla L. 124/2017.</p> <p>Ambito soggettivo di applicazione</p> <p>La disciplina in esame si applica alle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • associazioni di protezione ambientale; • associazioni dei consumatori; • altre associazioni, ONLUS e fondazioni; • cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri; • imprese. <p>Le prime quattro tipologie di soggetti elencati (di seguito indicati come enti non commerciali) devono adempiere all'obbligo di informativa mediante pubblicazione sul proprio sito Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno.</p> <p>Le imprese soggette a registrazione presso il Registro delle imprese devono adempiere all'obbligo informativo nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.</p> <p>I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all'obbligo mediante pubblicazione su propri siti Internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.</p> <p>Ambito oggettivo di applicazione</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) <i>“sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”</i>.</p> <p>Il beneficio economico ricevuto è oggetto di informativa, quindi, indipendentemente dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura. Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (come le agevolazioni fiscali o i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta o una retribuzione per un incarico ricevuto.</p> <p>Modalità di rendicontazione</p> <p>Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi <i>“effettivamente erogati”</i> e, quindi, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa.</p> <p>Provenienza delle erogazioni</p> <p>Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati, nell'esercizio finanziario precedente, dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti ad esse assimilati.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Gli obblighi informativi si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2018.</p> <p>L'obbligo informativo deve essere adempiuto, quindi, per la prima volta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le imprese, in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018; • per i soggetti tenuti alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro il 30.6.2019. <p>Regime sanzionatorio</p> <p>A partire dall'1.1.2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione (sia da parte delle imprese che da parte degli enti non commerciali) comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.</p> <p>Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.</p> <p>Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato</p> <p>Per gli aiuti di Stato e gli aiuti <i>de minimis</i> contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, non devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza, a condizione che l'esistenza degli aiuti venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure sul sito Internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.</p> <p>Limite che esclude gli obblighi di pubblicazione</p> <p>L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.</p> <p>Cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri</p> <p>Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono tenute a pubblicare (oltre alle informazioni sulle erogazioni pubbliche sopra riportate), trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali, l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.</p>
<p>Tempi di pagamento tra le imprese -</p>	<p>L'art. 22 del DL 34/2019 integra la disciplina del DLgs. 231/2002, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.</p>

Argomento	Descrizione
Indicazioni nel bilancio sociale	<p>In base al nuovo art. 7-ter, nel bilancio sociale le società:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno; • individuano gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati; • danno conto delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento. <p>Decorrenza</p> <p>Tale nuova disciplina si applica a decorrere dall'esercizio 2019.</p>
Nuova Sabatini - Modifiche	<p>L'art. 20 del DL 34/2019 modifica l'agevolazione di cui all'art. 2 del DL 69/2013 (c.d. "Nuova Sabatini"). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il tetto massimo del finanziamento ammesso al contributo viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro; • per i finanziamenti fino a 100.000,00 euro, l'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione; • l'erogazione del contributo è prevista sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento. <p>Incentivi alla capitalizzazione</p> <p>Con l'art. 21 del DL 34/2019 viene stabilito che i contributi previsti dalla "Nuova Sabatini" siano riconosciuti, in misura più elevata rispetto allo <i>standard</i>, in favore delle micro, piccole e medie imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costituite in forma societaria; • impegnate in processi di capitalizzazione; • che intendono realizzare un programma di investimento.
Nuove imprese a tasso zero - Modifiche	<p>L'art. 29 co. 1 e 2 del DL 34/2019 modifica l'agevolazione di cui al Titolo I, Capo 01, del DLgs. 21.4.2000 n. 185 (c.d. "Nuove imprese a tasso zero"), volta a sostenere la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione in esame le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione (prima della modifica apportata dall'art. 29 co. 1 del DL 34/2019 era previsto un periodo di non più di 12 mesi); • di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento della Commissione europea 6.8.2008 n. 800; • costituite in forma societaria; • in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. <p>Ambito oggettivo di applicazione</p> <p>L'agevolazione si sostanzia nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, a fronte di una durata massima e di un importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.</p> <p>Al riguardo, l'art. 29 co. 1 del DL 34/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aumenta da 8 a 10 anni la durata del mutuo agevolato; • dispone l'aumento al 90% del totale della percentuale di copertura delle spese ammissibili, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non

Argomento	Descrizione
	<p>più di 60 mesi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • innalza a 3 milioni di euro l'importo massimo delle spese ammissibili, per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi. <p>Cumulo con altre agevolazioni</p> <p>Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche <i>de minimis</i>, nei limiti previsti dalla disciplina europea.</p>
<p>Digital transformation</p>	<p>Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, l'art. 29 co. 5 - 8 del DL 34/2019 prevede la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Per l'accesso alle agevolazioni le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese; • operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; • avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 500.000,00 euro; • aver approvato e depositato almeno due bilanci; • non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. <p>Ambito oggettivo di applicazione</p> <p>Le agevolazioni sono volte a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (<i>advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics</i>); <p>con importo di spesa almeno pari a 200.000,00 euro.</p>
<p>Misure in materia di crisi industriale complessa</p>	<p>Con l'art. 41 del DL 34/2019 si dispone la proroga, nel 2019 e per ulteriori 12 mesi, delle misure previste dall'art. 25-ter del DL 23.10.2018 n. 119 in materia di trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa.</p> <p>Ai sensi dell'art. 27 del DL 22.6.2012 n. 83, sono considerate aree di crisi industriale complessa i territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; • una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. <p>La proroga in argomento interessa i lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31.12.2019.</p>
<p>Smart&start Italia</p>	<p>L'art. 29 co. 3 e 4 del DL 34/2019 dispone la revisione della disciplina attuativa relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della L. 15.5.89 n. 181 (recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del

Argomento	Descrizione
	<p>piano di risanamento della siderurgia);</p> <ul style="list-style-type: none"> all'intervento in favore delle <i>start up</i> innovative di cui al DM 24.9.2014.
<p>Concessione del "Voucher 3I - Investire In Innovazione"</p>	<p>Con l'art. 32 co. 7 - 10 del DL 34/2019 viene riconosciuto alle <i>start up</i> innovative di cui al DL 18.10.2012 n. 179 il "Voucher 3I - Investire In Innovazione", allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.</p> <p>Il "Voucher 3I" potrà essere utilizzato dalle imprese beneficiarie per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive; alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; all'estensione all'estero della domanda di brevetto nazionale. <p>Provvedimento attuativo</p> <p>Con un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del "Voucher 3I".</p>
<p>Tutela dei "marchi storici di interesse nazionale"</p>	<p>Con l'art. 31 del DL 34/2019 viene modificato il DLgs. 10.2.2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale), allo scopo di proteggere i marchi storici italiani creando un apposito Registro che li tuteli e disincentivando, <i>"iniziative che prevedano la chiusura degli stabilimenti produttivi delle imprese titolari di marchi storici, con eventuale delocalizzazione all'estero, salvaguardando i relativi posti di lavoro"</i> (Relazione illustrativa al "decreto crescita").</p> <p>Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale</p> <p>In particolare, viene istituito il "Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale", presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.</p> <p>L'iscrizione al Registro potrà avvenire, su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio, in presenza delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> il marchio sia registrato da almeno 50 anni oppure sia possibile dimostrarne l'uso continuativo da almeno 50 anni; si tratti di un marchio utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale. <p>Decreto attuativo</p> <p>Mediante un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> verrà istituito il logo "Marchio storico di interesse nazionale", che le imprese iscritte nel suddetto Registro potranno utilizzare per finalità commerciali e promozionali; saranno specificati i criteri per l'utilizzo del logo "Marchio storico di interesse nazionale". <p>Tutela dei marchi storici nella crisi d'impresa</p> <p>Viene prevista una specifica disciplina volta a salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva in caso di crisi di impresa. In particolare, viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, che opererà mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese; l'obbligo, per l'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazio-

Argomento	Descrizione
	<p>nale, con conseguente licenziamento collettivo, di notificare senza ritardo al Ministero dello Sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento.</p>
<p>Contrasto all'“Italian sounding”</p>	<p>Con l'art. 32 co. 1 - 6 del DL 34/2019 viene prevista una disciplina volta a contrastare il fenomeno dell'“<i>Italian sounding</i>”.</p> <p>Definizione</p> <p>Il fenomeno dell'“<i>Italian sounding</i>” viene definito dal nuovo art. 144 co. 1-<i>bis</i> del DLgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) come la pratica finalizzata “<i>alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti</i>”.</p> <p>Esso, come rilevato dalla Relazione illustrativa al “decreto crescita”, determina una forma di concorrenza sleale subita dai prodotti italiani sui mercati esteri, che costringe le imprese italiane ad agire in via giudiziaria per tutelare i propri diritti.</p> <p>Agevolazione per le spese legali collegate all'Italian sounding</p> <p>Viene quindi previsto che, ai consorzi nazionali che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela dell'originalità dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero, è concessa un'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'“<i>Italian sounding</i>”; • fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30.000,00 euro e comunque nel limite annuo di spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019. <p>Provvedimento attuativo</p> <p>Con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno emanate le disposizioni di attuazione della suddetta agevolazione.</p> <p>Marchi riconducibili ad enti territoriali o forze armate o forze dell'ordine</p> <p>Modificando l'art. 10 del DLgs. 30/2005, viene fatto divieto di registrare come marchi d'impresa anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani; <p>parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia.</p>
<p>Sostegno all'estero dei marchi collettivi</p>	<p>L'art. 32 co. 12 - 13 del DL 34/2019 prevede che, allo scopo di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello Sviluppo economico conceda un'agevolazione, fissata nella misura massima di un milione di euro per anno, diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria.</p> <p>Provvedimento attuativo</p> <p>Un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico fisserà i criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione in esame.</p>
<p>Patent cooperation treaty</p>	<p>I co. 16 e 17 dell'art. 32 del DL 34/2019, intervenendo sugli artt. 55 e 160-<i>bis</i> del DLgs. 30/2005, rendono possibile, per i titolari di domanda internazionale di brevetto designante l'Italia, di avvalersi della procedura di esame presso l'Ufficio Italiano brevetti e marchi, in aggiunta alla procedura di esame presso l'Ufficio europeo.</p>

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO FERRARI & GENONI